



COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.51/2021

OGGETTO:

Costituzione del fondo risorse decentrate, nomina delegazione di parte trattante e indirizzi per la contrattazione per l'anno 2021. Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di novembre alle ore dodici e minuti venti nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCAGLIOLA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. TERZANO EZIO - Vice Sindaco	Sì
3. SPERTINO CLAUDIO LUIGI - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale reggente PARISI FERRONI MICHELA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione

Presiede la seduta il Sindaco, SCAGLIOLA GIOVANNI.

Preliminarmente si dà atto che risultano effettuate le verifiche previste dalle *Modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della certificazione verde COVID-19* predisposte dal Segretario Comunale e tutti i presenti dispongono di Green Pass valido

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i componenti della Giunta a discutere l'argomento di cui all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse - decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei conti
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: "La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)";

Dato atto che:

- la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- la terza fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione;

Richiamato il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D.Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: *"Art.23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Rilevato che l'art. 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

- al comma 1:
 - che decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

- che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- al comma 2, che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
 - lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
 - lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Rilevato che:

- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 23 relativo del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;
- la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) afferma: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, D.lgs.75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione 25/07/2018 n.221), alla Sezione delle Autonomie.
- le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato "atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata correzione all'Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»", senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;
- l'art. 11 del D.L. 135/2018 prevede: In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Quantificate le risorse stabili per l'anno 2021 nei seguenti termini:

RISORSE STABILI 2021		
Riferimento contrattuale	Descrizione	Euro
Art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018	Importo unico consolidato CCNL; comprensivo dei rinnovi contrattuali 2006 e 2008	14.987,89 €
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/05/2018	Importo pari a € 83,20 per dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015	332,00 €

Art. 67 c. 2 lett b) CCNL 21/05/2018	Differenziali posizioni di sviluppo	291,20 €
Totale risorse stabili		15.611,09 €

Ritenuto di integrare le seguenti Risorse variabili soggette al limite

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 2021		
Riferimento contrattuale	Descrizione	Euro
Art.67, C.3, Lett. C) CCNL 2016-2018	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	1.683,86 €
Art.56-quater, C.1, Lett. C ed altri servizi aggiuntivi (ex art.15 C. 5 CCNL 98-01)	SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO	1.000,00 €
Totale risorse variabili soggette al limite		2.683,86 €

Dato atto che nell'anno 2021 non risulta autorizzato lavoro straordinario finanziato dall'Ente;

Ritenuto di quantificare in via presuntiva la quota incentivi funzioni tecniche nei seguenti termini:

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 2021		
Riferimento contrattuale	Descrizione	Euro
Art. 113 D.Lgs. 50/2016	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	3.000,00 €
Totale risorse variabili NON soggette al limite		3.000,00 €

Ravvisata la necessità di dare avvio alle relazioni sindacali al fine di definire il contratto collettivo vigente sia in parte economica che normativa;

Considerato che per dare attuazione alle disposizioni contrattuali occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definirne obiettivi e vincoli;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno dettare direttive onde consentire l'avvio delle trattative con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2021;

Visti:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale si dà attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 che, pur ribadendo il concetto della selettività del merito, ha sostanzialmente congelato il sistema di valutazione a fasce introdotto dal citato D.Lgs. 150/2009, rinviandone l'applicazione alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali;
- il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Ribadito che l'Ente ha adottato un sistema di obiettivi correlato alla programmazione economico finanziaria secondo i documenti programmatici approvati, in cui si individuano temi, responsabili dell'attuazione, risorse impiegate, parametri di verifica, dipendenti coinvolti, secondo un sistema organizzativo che consente programmazione, monitoraggio, valutazione degli obiettivi ai fini della premialità;

Letta la nota allegata alla presente deliberazione recante "Sistema di misurazione e valutazione della performance" predisposto dal Segretario Comunale e ritenutala meritevole di approvazione;

Ricordato che la mancata adozione di metodologie di valutazione in linea con le previsioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009 inibisce l'erogazione di indennità collegate alla performance individuale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, esecutivo ai sensi di legge;

Acquisito il parere preventivo favorevole espresso dal Segretario Comunale/Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e art. 4 Regolamento Controlli Interni

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- di costituire, per i motivi indicati in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica per le trattative delle materie che i CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2021, chiamando a farne parte l'Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale.
- di stabilire per l'anno 2021 la previsione integrativa del fondo per la parte variabile secondo le previsioni di cui:
 - all'art.67, C.3, Lett. C) CCNL 2016-2018 SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE per € 1.683,86
 - all'art.56-quater, C.1, Lett. C ed altri servizi aggiuntivi (ex art.15 C. 5 CCNL 98-01) per € 1.000,00 €
- di prendere atto che il fondo risorse decentrate, parte stabile e parte variabile, per l'anno 2021 risulta pertanto costituito nei seguenti termini:

RISORSE STABILI 2021		
Riferimento contrattuale	Descrizione	Euro
Art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018	Importo unico consolidato CCNL; comprensivo dei rinnovi contrattuali 2006 e 2008	14.987,89 €
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/05/2018	Importo pari a € 83,20 per dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015	332,00 €
Art. 67 c. 2 lett b) CCNL 21/05/2018	Differenziali posizioni di sviluppo	291,20 €
Totale risorse stabili		15.611, 09 €
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 2021		
Riferimento contrattuale	Descrizione	Euro
Art.67, C.3, Lett. C) CCNL 2016-2018	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	1.683,86 €
Art.56-quater, C.1, Lett. C ed altri servizi aggiuntivi (ex art.15 C. 5 CCNL 98-01)	SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO	1.000,00 €
Totale risorse variabili soggette al limite		2.683,86 €
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 2021		
Riferimento contrattuale	Descrizione	Euro
Art. 113 D.Lgs. 50/2016	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	3.000,00 €
Totale risorse variabili NON soggette al limite		3.000,00 €

Totale risorse stabili	€ 15.611, 09
Totale risorse variabili	€ 2.683,86
Totale risorse soggette a contrattazione 2021	€ 18.294,95

- di ritenere necessario dare avvio alle relazioni sindacali al fine di definire il contratto collettivo vigente sia in parte economica che normativa, anno 2021;
- di stabilire che le risorse decentrate stabili per l'anno 2021 siano destinate prioritariamente a finanziare i seguenti istituti economici individuati nell'art. 67, c.1 del CCNL 21 Maggio 2018:
 - progressioni economiche all'interno della categoria;
 - indennità di comparto;
 dando atto che, per la parte stipendiale, i relativi impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 267/2000

6. di formulare le seguenti linee di indirizzo relative alla contrattazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2021 onde consentire l'avvio delle trattative con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo:
 - a. destinare prioritariamente le risorse decentrate stabili eccedenti la parte stipendiale, i cui impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs.267/2000 (P.E.O. e comparto), e le risorse variabili per finanziare
 - b. indennità di rischio/disagio, indennità di reperibilità, secondo le modalità in essere, indennità di maneggio valori e indennità di turno/maggiorazione oraria;
 - c. specifica responsabilità secondo gli importi e le modalità determinate per il 2020, con decurtazione per assegnazione PO;
 - d. destinare la somma rimanente per la produttività, da assegnare in base al procedimento di valutazione previsto dal vigente Sistema di valutazione nonché dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo presente che le risorse destinate a compensare la performance verranno assegnate secondo il vigente sistema di valutazione;
 - e. attuare quanto previsto nel regolamento previsto dall'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e prevedere che il Fondo sia compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva non soggette al limite del D.L. 78/2010, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004;
7. di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale (SVP) delle posizioni organizzative (P.O.) e del personale dipendente come da allegato al presente atto che risulta coerente con la normativa vigente e aderente alle necessità e intendimenti dell'Amministrazione
8. di dare atto che la definizione degli obiettivi, assegnati ai responsabili dei servizi e ai dipendenti, sono definiti nel P.E.G. 2021/2023;
9. di trasmettere copia del presente documento alla Delegazione di parte pubblica affinché, sulla base delle direttive ricevute e tenendo conto delle piattaforme sindacali, definisca una propria strategia negoziale ed elabori un proprio documento da sottoporre alla delegazione sindacale.
10. di trasmettere il presente atto ai responsabili di settore, alle RSU, e al Segretario Comunale;
11. di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 09.08.1990 n. 241 e s.m.i., è l'Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: SCAGLIOLA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 23/11/2021 al 08/12/2021.

San Marzano Oliveto, lì 23/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 23/11/2021

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA

Dichiarazione di Esecutività

- [] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 06/11/2021

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA
